



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 25/07/2002

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 15 luglio 2002, n. 287

L. 362/91 art. 6, comma 3 - Autorizzazione all'apertura di dispensari stagionali nelle località turistiche del Comune di Alliste e Sannicola di pertinenza della ASL LE/2 - art. 6, comma 3 L. 362/91. Stagione estiva 2002. Richiesta pubblicazione-.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs. 3 Febbraio 1993 n.29;

Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n.80;

Vista la Legge Regionale 24 Marzo 1974 n. 18;

Vista la Legge Regionale 4 Febbraio 1997 n.7;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 1998 n.3261 e successive modificazioni;

In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'U.O. piante organiche farmacie, confermata dal Dirigente dell'Ufficio farmaceutico del Settore Sanità, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

l'art. 6 comma 3 dell'8.11.91 n.362, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle località climatiche, balneari o termali o comunque d'interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500 abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle A.P.T.;

la deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99 pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99 ha regolamentato con criteri di massima, l'apertura dei suddetti dispensari stagionali, precisando che in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle Apt provinciali, la deliberazione di Giunta Municipale da parte del Comune richiedente, mentre in casi di rinnovo autorizzativo è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere delle relative Apt;

Il Comune di Alliste, con nota n. prot n.4738 del 7/6/02, aveva richiesto a questo Assessorato, per la stagione estiva 2002, l'autorizzazione alla apertura di un dispensario farmaceutico stagionale nella Marina di Alliste, - località Cisternella, allegando nota dell'Apt di Lecce prot n. n.2020 del 4/6/02, che riferiva invece genericamente la presenza di un notevole flusso turistico su tutta la Marina.

A seguito di richiesta assessorile prot n. 23/12762/15 del 20/6/02 rivolta sia alla Apt di Lecce che al Sindaco del Comune di Alliste di specificare dettagliatamente circa la presenza di strutture ricettive turistiche e relative presenze giornaliere da riferire ad una determinata località dove autorizzare il dispensario stagionale come richiesto dalla legge 362/91, perveniva in data 12/7/02 la nota del Comune di Alliste prot n.5160 del 4/7/02.

In detta nota il Comune di Alliste oltre a ribadire che la Marina del suddetto Comune, si estende per circa chilometri 7, ha precisato che i turisti che vi si riversano utilizzano alloggi privati in affitto ed usufruiscono di una struttura alberghiera e di numerosi esercizi pubblici, senza tuttavia specificare la località;

La Apt di Lecce, invece, con nota prot n. 2259 del 21/6/02, ha precisato che nella località Posto Rosso - Cisternella della Marina di Alliste, pur in carenza esercizi turistici alberghieri le presenze medie giornaliere superano le 18.000 unità durante il periodo estivo,

Pertanto, in considerazione di quanto innanzi esposto, si propone l'autorizzazione per il periodo estivo 2002, all'apertura di un dispensario farmaceutico stagionale nella Marina di Alliste, in località tale da garantire al meglio l'assistenza farmaceutica sul territorio in presenza di maggiore rilevanza turistica e di strutture ricettive,

Con il presente provvedimento inoltre occorre rimuovere l'errore materiale contenuto nella parte "Determina" del provvedimento dirigenziale n. 250/02 di mancata indicazione della località "Lido Conchiglie" di pertinenza del Comune di Sannicola, in occasione dell'autorizzazione per l'apertura di dispensari stagionali ricadenti nel territorio della ASL Le/2,

Considerato che le farmacie stagionali dovranno essere sottoposte a verifica ispettiva da parte della ASL Le/2, territorialmente competente e che la stessa notificherà copia dei verbali all'ufficio Farmaceutico dell'Assessorato Regionale alla Sanità.

Sezione Contabile:

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che non comporta spese a carico del fondo sanitario regionale né produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del fondo in parola assegnata a ciascuna Azienda Sanitaria e Ospedaliera.

Il Dirigente Ufficio

Assistenza farmaceutica

Sig.ra Carmela Cavallo

Per quanto sopra esposto, sulla base della documentazione e certificazione agli atti d'Ufficio acquisita, si propone:

- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio Assistenza Farmaceutica del Settore Sanità;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente proponente dal Dirigente dell'Ufficio Assistenza Farmaceutica
- Richiamato, in particolare il disposto dell'Art.6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n.7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

Per le motivazioni innanzi esposte, di disporre quanto segue:

Di autorizzare ai sensi dell'art. 6 comma 3 della legge 362/91 ed in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n.547 del 18/5/99, pubblicata sul BURP n.59 del 716/99, per il periodo estivo 2002, la apertura di n.1 dispensario farmaceutico stagionale in Marina di Alliste, in località turisticamente più rilevante per presenze ricettive e strutture alberghiere

Di rimuovere l'errore materiale contenuto nella determinazione dirigenziale n. 250/02, nella parte "Determina" del provvedimento dirigenziale n. 250/02 di mancata indicazione della località "Lido Conchiglie" di pertinenza del Comune di Sannicola, in occasione dell'autorizzazione per l'apertura di dispensari stagionali ricadenti nel territorio della ASL Le/2,

Di incaricare la A.S.L. Le/2 ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza dei suddetti esercizi stagionali ai requisiti igienico sanitario e funzionale, con l'obbligo di trasmettere all'ufficio Farmaceutico dell'Assessorato Regionale alla Sanità, copia dei relativi verbali.

Di autorizzare i Sindaci dei comuni interessati all'affidamento della gestione dei dispensari farmaceutici stagionali, secondo la normativa vigente e le circolari assessorile prot. n. 24/8968/524/15 del 17.4.97 e n.24/5700/15 del 19/3/02 a decorrere dalla data 15 Giugno 2002 al 15 Settembre 2002;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP della Regione, in quanto assimilabile agli atti indicati con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13.

Di disporre che il presente provvedimento sia notificato:

Ai Direttori Generali delle rispettive A.S.L. Le/2 e per il loro tramite ai rispettivi Comuni interessati all'apertura del dispensari farmaceutici stagionali.

Il Dirigente Responsabile
Di Settore
Dott. Carlo Di Cillo
